

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA BIBLIOTECA DI ANNA -ETS

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

1. E' costituita l'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA BIBLIOTECA DI ANNA -ETS (di seguito denominata Associazione di promozione sociale),
2. L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. A decorrere dalla avvenuta iscrizione dell'Associazione di promozione sociale nell'apposita sezione del R.U.N.T.S. l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.
4. Dal momento della effettiva iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione di promozione sociale diventerà, quindi, "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA BIBLIOTECA DI ANNA -ETS".
5. L'Associazione di promozione sociale dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. L'Associazione di promozione sociale ha sede legale alla Via San Francesco da Paola n. 108/B. Nel perseguimento degli scopi, possono essere individuate ulteriori sedi operative con delibera del Consiglio direttivo.

Articolo 2

1. L'Associazione di promozione sociale si propone come scopo la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione di attività di interesse letterario, culturale e artistico;
2. Nello specifico l'Associazione di promozione sociale ha lo scopo di perseguire le finalità di cui alle lettere D, F, I, K e Z dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e specificatamente:
 - L'Associazione di promozione sociale ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita culturale, sociale e formativa, attraverso la diffusione della cultura in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito;
 - L'Associazione di promozione sociale, per poter raggiungere i propri scopi e finalità, può affiliarsi, convenzionarsi e collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguano le medesime finalità e con gli enti locali e istituzioni scientifiche, universitarie e di ricerca per contribuire ad una proposta globale e coordinata;
 - L'Associazione di promozione sociale si può proporre come struttura di supporto e servizio per enti ed associazioni di ogni tipo che rientrino negli scopi di cui all'art. 2 e che consentano di svolgere la propria attività all'Associazione di promozione sociale.
 - Sono compiti ordinari dell'Associazione di promozione sociale l'azione per una crescita culturale dei soci nei seguenti settori attraverso la lettura:
 - narrativa;
 - saggistica, poesia;
 - teatro, cinema;
 - televisione, radio e giornalismo;
 - nonché tutti quei nuovi settori o mezzi che l'ingegno umano saprà creare per comunicare.
3. A titolo esemplificativo e non tassativo le principali attività dell'Associazione di promozione sociale sono:
 - la realizzazione, la promozione di libri, riviste, giornali, dtp;
 - la progettazione, organizzazione e gestione servizi culturali;
 - l'organizzazione, realizzazione, allestimento e gestione di eventi, manifestazioni, meeting, assemblee, archivi, biblioteche;
 - la produzione e la promozione di video, film, trasmissioni televisive che promuovono un pensiero critico e non convenzionale nei vari aspetti della vita;
 - l'organizzazione e la gestione di scuole e accademie di formazione, di corsi di perfezionamento o aggiornamento per operatori del settore della scuola, dell'educazione;
 - l'organizzazione di tavole rotonde, conferenze, convegni, congressi, seminari, dibattiti, mostre, inchieste.

Articolo 3

1. L'Associazione di promozione sociale, per il migliore conseguimento degli scopi suddetti, può operare in collaborazione e compartecipazione con associazioni, imprese, organizzazioni del settore, italiane e straniere, con enti pubblici nazionali e internazionali, enti locali ed istituti universitari, organismi turistici, figure professionali estranee all'Associazione di promozione sociale.
2. L'Associazione di promozione sociale potrà costituire, acquistare, locare, ricevere in locazione e gestire aree, immobili,

impianti, attrezzature e mezzi di trasporto e locomozione proprie e di terzi, pubblici e private, assumere impegni e contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con lo Stato, le Regioni, le Province, ed altri Enti ed organismi, pubblici e private, società e associazioni e potrà utilizzare e riqualificare immobili confiscati alle mafie.

3. L'Associazione di promozione sociale può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

4. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore nonché stipulare contratti di collaborazione occasionale.

5. L'Associazione di promozione sociale potrà avviare collaborazioni con la Pubblica Amministrazione con modalità e termini fissate dagli art. 55 e 56 del dlgs 117/2017 attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7/08/1990 n.241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione dei bisogni della PA da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

6. L'Associazione di promozione sociale può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

ADESIONE E SOCI

Articolo 4

1. All'Associazione di promozione sociale possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo associativo e di sottostare al suo Statuto.

2. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità che l'Associazione di promozione sociale si propone.

3. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

4. Il numero degli aderenti è illimitato.

5. Sono membri dell'Associazione di promozione sociale i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione di promozione sociale.

6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

7. Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione di promozione sociale, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

8. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

Articolo 5

1. L'ammissione a socio, deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione di promozione sociale.

2. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

3. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Articolo 6

1. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) fondatori
- b) ordinari
- c) onorari
- d) sostenitori

2. Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione di promozione sociale sottoscrivendo l'atto costitutivo.

3. Soci Ordinari sono coloro che sono ammessi ai sensi dello Statuto per la condivisione degli scopi e la volontà di

contribuire a raggiungerli

4. Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione di promozione sociale deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del C.D. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione di promozione sociale ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione di promozione sociale.

5. I soci Sostenitori sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione di promozione sociale, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo corso, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nella sezione "Soci Sostenitori" del libro soci.

6. E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore a patto che tale partecipazione non superi più del 20% del totale.

Articolo 7

1. La qualità di socio si perde:

- per decesso
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi,
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione di promozione sociale;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione di promozione sociale.

2. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

3. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione di promozione sociale. Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea ne prendono atto nelle prime riunioni utili dei rispettivi organi.

4. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

5. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

6. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8

1. I Soci sono tenuti a:

- osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione di promozione sociale;
- versare la quota associativa annuale;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 9

1. I Soci che cessano di appartenere all'Associazione di promozione sociale, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- dimissioni volontarie
- si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- si commettono azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione di promozione sociale o che, con la sua condotta, costituiscono ostacolo al buon andamento del sodalizio o appaiono destabilizzanti della vita associativa;
- si recano danni morali o materiali all'Associazione di promozione sociale.

2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci espulsi per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione e il dovuto pregresso della morosità. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10

1. L'Associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari nonché progetti di ricerca universitaria e postuniversitaria;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) sponsorizzazioni delle attività e singole manifestazioni;
- j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. lgs. 117/2017.

2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione di promozione sociale, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione di promozione sociale né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

3. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. L'esercizio finanziario dell'Associazione di promozione sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

5. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

6. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

7. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione di promozione sociale può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

8. Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo dell'Associazione di promozione sociale documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117_17.

9. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione di promozione sociale;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione di promozione sociale;
- da eventuali fondi di riserva.

10. All'Associazione di promozione sociale è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione di promozione sociale stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

11. I beni dell'Associazione di promozione sociale sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione di promozione sociale e sono ad essa intestati.

12. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione di promozione sociale sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione di promozione sociale e può essere consultato dagli associati.

BILANCIO

Articolo 11

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione di promozione sociale è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione di promozione sociale.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno

di ogni anno.

3. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione di promozione sociale stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione di promozione sociale stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 12

1. Sono Organi dell'Associazione di promozione sociale:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo entro i limiti di cui all'art.30 del D.lgs 117/2017))
- il Revisore Legale dei Conti (organo facoltativo entro i limiti di cui all'art. 31 del D.lgs 117/2017).

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione di promozione sociale non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Articolo 13

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione di promozione sociale ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione di promozione sociale e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

3. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

4. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

5. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma informatica da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione.

8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

10. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione di promozione sociale;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- può deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

Articolo 14

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci

- quando espressamente previsto dallo Statuto; per le modifiche dello Statuto, la trasformazione, fusione o scissione e lo scioglimento dell'Associazione di promozione sociale.
- 2. Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
- 3. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
- 4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione di promozione sociale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 15

1. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 16

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando venga richiesto dalla maggioranza più uno dei presenti alla votazione

Articolo 17

1. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente e in sua vece dal Vicepresidente o, in mancanza, dal socio più anziano presente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da 5 (cinque) Consiglieri, ivi compreso il Presidente.
2. Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni.
3. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva e il sostituto rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
5. Il Consiglio Direttivo:
 - nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone bilancio o rendiconto;
 - istruisce e propone all'Assemblea le domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - istruisce e propone all'Assemblea l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
8. Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
9. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
10. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
11. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

PRESIDENTE E VICE

Articolo 19

1. Il Presidente (e, se nominato, in caso di sua impossibilità il Vice Presidente), rappresenta l'Associazione di promozione sociale a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione di promozione sociale sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.
4. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
6. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

REVISORE UNICO DEI CONTI

Articolo 20

1. Il Revisore Unico dei conti, se nominato e comunque obbligatorio nei casi di cui all'art. 31 del D.lgs 117/2017, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
2. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione di promozione sociale, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. E' scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali iscritti nell'apposito registro e

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 21

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.
5. L'Organo di Controllo è obbligatorio nei casi previsti dagli Artt. 30 e 31 del D.Lgs 117/17

PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 22

1. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito ed i rapporti tra l'Associazione di promozione sociale ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 23

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione di promozione sociale, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione di promozione sociale.
2. L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione di promozione sociale stessa.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 24

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in

manca di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria

SCIoglimento dell'Associazione di Promozione Sociale

Articolo 25

1. Lo scioglimento dell'Associazione di promozione sociale deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
2. Lo scioglimento dell'Associazione di promozione sociale, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione di promozione sociale è costretta a cessare in quanto viene a mancare il Consiglio Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.
3. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione di promozione sociale, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione di promozione sociale stessa secondo le norme stabilite dal codice del terzo settore.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Si stabilisce che l'Associazione di promozione sociale si affilia, se ritenuto opportuno, ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconoscerà e si conformerà in tal caso ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 27

Nell'Atto costitutivo si nominano i primi componenti del Consiglio direttivo in numero pari ai soci fondatori.

Articolo 28

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Calabria, 15 ottobre 2025

FIRME SOCI

Alessandro Benedetto
Antonio Marafiotto
Roberto Benedetto
Giada Frances
Roberto Cim
Alto De Hf
Carlo Rosa Calt